REGOLAMENTO (CEE) N. 3188/74 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2622/74 per quanto concerne il calcolo forfettario di talune spese di trasporto per le carni bovine offerte all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/74 (4), in particolare l'articolo 4 bis, secondo comma,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2622/74 della Commissione, del 16 ottobre 1974, recante modalità della presa in carico di alcune spese di trasporto di carni bovine offerte all'intervento (5), ha previsto un metodo particolare per la determinazione della distanza per la quale le spese di trasporto supplementari sono prese in carico dall'organismo d'intervento ; che, tenuto conto della localizzazione geografica dei centri d'intervento sul territorio di alcuni Stati membri, queste modalità possono produrre delle difficoltà che mettono in causa l'uguaglianza di trattamento dei produttori che offrono le carni all'intervento ; che è opportuno, perciò, prevedere la possibilità di prendere in carico queste spese di trasporto supplementari secondo una formula forfettaria ;

considerando che è opportuno, in questo caso, prendere in carico solo le spese che risultano da un trasporto superiore ad una distanza minima di 100 chilometri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2622/74 vengono inseriti gli articoli seguenti :

« *Articolo 2 bis*

1. Il metodo di cui all'articolo 1 può essere sostituito da una formula forfettaria. In tal caso le spese di trasporto supplementari sono rimborsate applicando gli importi forfettari seguenti, per una distanza totale di :

— meno di 100 km	0 u.c./tonnellata
— 100 km o più e meno di 200 km	3,5 u.c./tonnellata
— 200 km o più e meno di 300 km	10,5 u.c./tonnellata
— 300 km o più e meno di 400 km	17,5 u.c./tonnellata
— 400 km o più	27,0 u.c./tonnellata

2. L'organismo d'intervento determina il luogo di presa in consegna dei prodotti nonché la distanza totale di cui va tenuto conto per la presa in carico delle spese di trasporto supplementari.

Questa distanza totale corrisponde alla distanza fra il luogo dove si trova il prodotto offerto all'intervento — indicato dal venditore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1896/73 — e il centro d'intervento dove la presa in consegna, da parte dell'organismo d'intervento, ha effettivamente luogo. Questa distanza è calcolâta sulla base chilometrica del più breve percorso stradale.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

Articolo 2 ter

Ove si avvalgano del sistema di pagamento di cui all'articolo 2 bis, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.
(4) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 4.
(5) GU n. L 280 del 17. 10. 1974, pag. 9.